

Regolamento della Fondazione di previdenza Invest Risparmio 3

Le denominazioni utilizzate comprendono entrambi i sessi.

1. Scopo

Firmando la convenzione di previdenza oppure aprendo tramite via elettronica un conto di previdenza Invest Risparmio 3 (di seguito conto di previdenza), l'intestatario della previdenza si affilia alla Fondazione di previdenza Invest Risparmio 3 della Banca Baloise (di seguito fondazione di previdenza) e, nei limiti previsti dall'art. 82 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e della relativa ordinanza (OPP 3), ha diritto a effettuare versamenti fiscalmente agevolati sul proprio conto di previdenza presso la fondazione di previdenza.

Il conto di previdenza serve esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza individuale dell'intestatario.

Questo regolamento è parte integrante della convenzione di previdenza.

L'intestatario ha inoltre la possibilità di stipulare un'assicurazione di rischio – decesso e incapacità di guadagno – nell'ambito della previdenza individuale vincolata. Le parti contraenti sono l'intestatario e il partner assicurativo designato dalla fondazione di previdenza. Per l'assicurazione di rischio sono determinanti le Condizioni generali di assicurazione per l'assicurazione di rischio nell'ambito della previdenza individuale vincolata nonché la polizza assicurativa. I premi per l'assicurazione di rischio vengono addebitati sul conto di previdenza. Eventuali rimborsi o partecipazioni alle eccedenze vengono accreditati sul conto di previdenza.

2. Apertura e tenuta del conto di previdenza presso la Banca Baloise SA

Su incarico dell'intestatario della previdenza, la fondazione di previdenza apre un conto di previdenza a lui intestato presso la Banca Baloise SA (di seguito banca). La banca è incaricata dell'amministrazione della fondazione di previdenza e si assume la tenuta del conto e del deposito.

L'intestatario può stipulare più convenzioni di previdenza con la fondazione di previdenza, fermo restando che la somma dei versamenti non superi l'importo massimo consentito di cui alla cifra 4. Non è consentita la ripartizione dell'avere di previdenza disponibile.

Si applicano le condizioni generali della banca.

3. Versamenti

Il titolare del conto decide se effettuare pagamenti regolari o sporadici. Per essere deducibili dalle imposte, i versamenti devono pervenire alla Fondazione in tempo utile per essere riconosciuti prima della fine dell'anno civile. È escluso l'accredito retroattivo dei contributi.

4. Versamenti e interessi

DL'intestatario può stabilire liberamente l'ammontare, fino all'importo massimo fiscalmente agevolato ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 OPP 3 in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 1 LPP, e la data dei versamenti che intende effettuare sul suo conto di previdenza. I versamenti possono essere effettuati al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento (art. 21 cpv. 1 LAVS; in combinato disposto con la cifra 6 del regolamento). Gli interessi vengono accreditati alla fine dell'anno civile e/o all'esigibilità dell'avere del conto di previdenza.

5. Investimenti individuali dell'intestatario della previdenza

L'intestatario può incaricare la fondazione di previdenza di investire il proprio avere di previdenza disponibile in investimenti patrimoniali offerti dalla fondazione di previdenza, con relativo addebito sul proprio conto di previdenza. Il regolamento d'investimento della fondazione di previdenza disciplina i dettagli relativi all'offerta e alle varie formalità.

6. Durata della previdenza

In caso di vita, la prestazione di vecchiaia può essere pagata al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento (art. 21 cpv. 1 LAVS). Essa diviene regolarmente esigibile al raggiungimento dell'età di riferimento.

Se l'intestatario dimostra di esercitare ancora un'attività lucrativa, la riscossione dell'avere previdenziale, inclusi eventuali diritti derivanti da gruppi d'investimento (cifra 5), può essere posticipata fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento. In questo caso, l'intestatario ha diritto a effettuare versamenti sul conto di previdenza fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento. In caso di posticipo della riscossione, l'intestatario deve comunicare immediatamente per iscritto alla fondazione di previdenza la data di cessazione della propria attività lucrativa. In caso di proseguimento dell'attività lucrativa, se entro dieci giorni lavorativi dal raggiungimento dell'età di riferimento dell'intestatario o al più tardi dopo cinque anni dal raggiungimento dell'età di riferimento dell'intestatario la fondazione di previdenza non riceve istruzioni in merito al trasferimento dell'avere previdenziale sul conto di previdenza, quest'ultima ha la facoltà di trasferire tale avere su un conto di risparmio della Banca a nome dell'intestatario della previdenza.

L'intestatario ha diritto al pagamento dell'intero capitale previdenziale, inclusi interesse e interesse composto.

Il capitale di previdenza diventa esigibile inoltre con il decesso dell'intestatario. Ai fini del pagamento di eventuali prestazioni derivanti dall'assicurazione di rischio, si applicano le disposizioni del rispettivo contratto di assicurazione.

7. Prelievo anticipato e chiusura del conto

Il prelievo anticipato dell'avere previdenziale e la chiusura del conto di previdenza sono possibili solo dietro richiesta specifica e nei seguenti casi:

- a) se l'intestatario percepisce una rendita d'invalidità intera versata da parte dell'assicurazione federale per l'invalidità e il rischio d'invalidità non è assicurato ai sensi dell'art. 82 LPP. Ai fini del pagamento di eventuali prestazioni derivanti dall'assicurazione di rischio, si applicano le disposizioni del rispettivo contratto di assicurazione;
- b) se l'intestatario utilizza l'avere previdenziale per l'acquisito di anni di contribuzione presso un istituto di previdenza professionale esente da imposte o lo impiega per un'altra forma di previdenza riconosciuta. A questo proposito la fondazione di previdenza può prevedere dei termini di disdetta. Questi sono indicati nell'attuale regolamento delle spese;
- c) se l'intestatario avvia, come attività principale, un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria (prelievo possibile entro un anno dall'inizio dell'attività lucrativa indipendente);
- d) se l'intestatario pone termine all'attività lucrativa indipendente esercitata finora come attività principale e ne avvia una nuova ma di genere diverso (prelievo possibile entro un anno dall'inizio dell'attività lucrativa indipendente);
- e) se l'intestatario lascia definitivamente la Svizzera;
- f) in caso di acquisto e/o costruzione di un'abitazione di proprietà per uso proprio o in caso di ammortamento di un'ipoteca sull'abitazione di proprietà per uso proprio. Sulla base dell'art. 3 cpv. 4 OPP 3, il prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni.

Con riferimento ai casi di pagamento indicati ai punti compresi tra a) ed e), risulta esigibile l'intero avere inclusi eventuali diritti derivanti da gruppi d'investimento (cifra 5). Non sono ammessi pagamenti parziali.

I prelievi anticipati ai fini della promozione della proprietà di abitazioni possono essere richiesti ogni cinque anni, fino a cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento. L'avere previdenziale utilizzato ai fini di un'abitazione di proprietà viene

R0004 / 07.24 Pagina 1/5



versato dalla fondazione di previdenza previa presentazione della documentazione necessaria e previo consenso dell'intestatario. La fondazione versa l'avere previdenziale direttamente a favore del venditore, del costruttore, del mutuante oppure, in caso di partecipazioni a proprietà di abitazioni, agli aventi diritto in questione.

8. Ordine dei beneficiari

Sono riconosciuti beneficiari le seguenti persone:

- a) in caso di vita: l'intestatario della previdenza;
- b) in caso di decesso di quest'ultimo, le persone indicate nell'ordine seguente:
 - 1. il coniuge/il partner registrato superstite;
 - i discendenti diretti e le persone fisiche, al cui sostentamento l'intestatario ha provveduto in misura preponderante oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con l'intestatario durante gli ultimi cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
 - 3. i genitori;
 - 4. i fratelli e le sorelle;
 - 5. gli altri eredi.

Mediante comunicazione scritta alla fondazione di previdenza, l'intestatario può determinare una o più persone tra i beneficiari indicati alla lettera b), cifra 2, specificandone anche i loro diritti. Le persone di cui alla lettera b), cifra 2, al cui sostentamento l'intestatario della previdenza ha provveduto in modo considerevole, devono essere rese note per iscritto alla fondazione di previdenza. Al decesso dell'intestatario, la persona che ha convissuto con quest'ultimo secondo quanto indicato alla lettera b) cifra 2 deve presentare alla fondazione di previdenza una prova scritta che attesti la convivenza ininterrotta durante gli ultimi cinque anni. Se l'intestatario non ha informato la fondazione di previdenza in merito all'esistenza di un convivente, la fondazione stessa parte dal presupposto che non ve ne sia alcuno; inoltre, questa non è tenuta ad informarsi attivamente in merito.

L'intestatario ha il diritto di modificare l'ordine dei beneficiari elencati alla lettera b), cifre 3-5 e di specificarne i loro diritti per mezzo di comunicazione scritta alla fondazione di previdenza.

In mancanza di tale comunicazione, la ripartizione del diritto avviene pro capite, in parti uguali tra i beneficiari di cui alla lettera b)

9. Scadenza e pagamento dell'avere previdenziale

L'avere complessivo, inclusi eventuali diritti derivanti da investimenti (cifra 5), diventa esigibile con il verificarsi della causa di estinzione o di chiusura secondo le cifre 6 e/o 7 e il beneficiario di cui alla cifra 8 ha diritto al pagamento dell'avere previdenziale da parte della fondazione di previdenza.

In base alla cifra 6 e alla cifra 7 lettere a) e da c) a f), per poter ottenere il pagamento gli intestatari coniugati o che vivono in un'unione domestica registrata devono presentare il consenso scritto del coniuge/partner registrato. Qualora l'intestatario della previdenza non sia coniugato ovvero non viva in unione domestica registrata è tenuto a presentare la relativa attestazione.

L'intestatario o il beneficiario deve fornire alla fondazione di previdenza tutti i dati necessari per far valere il proprio diritto al pagamento dell'avere previdenziale nonché i documenti e i mezzi di prova richiesti. La fondazione di previdenza si riserva il diritto di effettuare ulteriori accertamenti.

Alla scadenza (ai sensi della cifra 6) o dopo l'approvazione della richiesta di prelievo anticipato dell'avere previdenziale (ai sensi della cifra 7), la fondazione di previdenza ha l'obbligo di alienare gli eventuali diritti esistenti e accreditarne il controvalore sul conto di previdenza dell'intestatario in questione.

In caso di controversie relative all'avente diritto, la fondazione di previdenza è autorizzata a depositare l'avere previdenziale ai sensi degli artt. 96, 472 CO e segg.

Il pagamento dell'avere previdenziale è soggetto all'obbligo di notifica ai sensi della Legge federale sull'imposta preventiva. L'imposta alla fonte viene portata in detrazione per i pagamenti ad essa soggetti secondo le disposizioni di legge vigenti.

10. Cessione, compensazione e costituzione in pegno

Prima della scadenza, l'avere previdenziale non può essere ceduto, né compensato, né costituito in pegno. È fatta salva: la costituzione in pegno nell'ambito della promozione della proprietà di abitazioni;

la cessione totale o parziale nonché il riconoscimento giudiziale dell'avere previdenziale se il regime dei beni viene sciolto in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata oppure a causa di un'altra circostanza (decesso escluso):

- la costituzione in pegno nell'ambito della promozione della proprietà di abitazioni;
- la cessione totale o parziale nonché il riconoscimento giudiziale dell'avere previdenziale se il regime dei beni viene sciolto in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata oppure a causa di un'altra circostanza (decesso escluso).

In caso di intestatari coniugati o che vivono in un'unione domestica registrata, per la costituzione in pegno è necessario il consenso scritto del coniuge/partner registrato.

11. Cambiamento dell'indirizzo e dei dati personali

I cambiamenti di indirizzo e dei dati personali dell'intestatario (in particolare lo stato civile) devono essere comunicati alla Banca che, a sua volta, informa la fondazione di previdenza. La fondazione di previdenza e la Banca declinano ogni responsabilità per qualunque conseguenza derivante dalla notifica insufficiente, tardiva o imprecisa dell'indirizzo o dei dati personali. L'intestatario deve occuparsi di mantenere il contatto con la fondazione di previdenza. A tale scopo, egli può rendere nota alla fondazione una persona di fiducia. Quest'ultima può essere contattata dalla fondazione di previdenza nel caso in cui non sia più possibile mettersi in contatto con l'intestatario. Se, malgrado le ricerche, non fosse più possibile mettersi in contatto con l'intestatario, la fondazione di previdenza applica le misure contenute nelle direttive dell'Associazione Svizzera dei Banchieri relative alla gestione dei valori patrimoniali senza notizie.

12. Comunicazioni e certificati

Tutte le comunicazioni e i certificati della fondazione di previdenza destinati all'intestatario gli vengono inviati all'ultimo indirizzo registrato presso la banca e vengono ritenuti così giuridicamente validi. Se l'intestatario della previdenza sottoscrive tuttavia un contratto e-banking, in rapporto alla convenzione di previdenza sono valide automaticamente le condizioni presenti nel contratto e-banking. Le comunicazioni si ritengono accettate se entro 30 giorni non ci sono contestazioni da parte dell'intestatario della previdenza.

Su incarico della fondazione di previdenza, oltre ai documenti consueti la banca invia annualmente all'intestatario un attestato relativo ai versamenti effettuati (attestato fiscale).

13. Verifica delle firme e della legittimazione

L'identità dell'intestatario viene verificata sulla base della sua firma apposta sulla convenzione di previdenza.

I danni derivanti dal mancato riconoscimento di difetti di legittimazione e falsificazioni sono a carico dell'intestatario, a condizione che la fondazione di previdenza o la Banca, che agisce in suo nome, non siano incorse in colpa grave.

14. Reclami

I reclami dell'intestatario o dell'eventuale beneficiario in merito all'esecuzione o alla mancata esecuzione di ordini di qualunque tipo oppure le contestazioni degli estratti conto o conto deposito nonché le altre comunicazioni della fondazione devono essere presentati immediatamente dopo aver ricevuto le relative notifiche, al più tardi entro il termine indicato dalla fondazione. Altrimenti, l'esecuzione o la mancata esecuzione nonché gli estratti conto/deposito e le comunicazioni sono ritenuti accettati. In caso di mancata ricezione della comunicazione, la contestazione può essere effettuata a partire dal momento in cui essa, secondo il consueto iter amministrativo, sarebbe dovuta pervenire

R0004 / 07.24 Pagina 2/5



all'intestatario o al beneficiario. In caso di controversie, è possibile adire le vie legali presso il Tribunale cantonale (art. 73 LPP).

15. Protezione dei dati

La fondazione tratta dati personali connessi alla sua attività e ad altri scopi (ad es. assistenza clienti ampia ed efficiente, marketing, pubblicità). Nell'ambito dell'attività, questi dati possono essere resi noti in particolare alla banca e ad altre società del gruppo Baloise in Svizzera. Con la presente, l'intestatario della previdenza autorizza esplicitamente la fondazione e la banca a trasmettersi reciprocamente tutti i dati relativi al rapporto di previdenza.

Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati della fondazione sono contenuti nella dichiarazione di protezione dei dati della fondazione di libero passaggio e della Fondazione di previdenza Invest Risparmio 3 della Banca Baloise (della Banca Baloise SA), consultabile su www.baloise.ch/protezione-dati o su richiesta presso la fondazione.

16 Modifiche

Il consiglio di fondazione si riserva il diritto di modificare questo regolamento in qualunque momento. Le modifiche vengono comunicate all'intestatario nella forma appropriata.

Qualsiasi modifica al presente regolamento sarà notificata all'autorità di vigilanza sulle fondazioni.

Sono fatte salve le modifiche alle disposizioni di legge vigenti e poste a base del presente regolamento; a partire dalla loro entrata in vigore, esse si applicano anche per questo regolamento.

In caso di dubbio è vincolante la versione tedesca del regolamento.

17. Spese

A titolo di indennizzo, la fondazione può addebitare le spese sostenute direttamente sul conto. Al momento dell'apertura del conto, la persona assicurata viene informata circa il regolamento delle spese della fondazione; la fondazione si riserva il diritto di modificare tale regolamento in qualsiasi momento. Il regolamento delle spese in vigore può essere richiesto alla fondazione in qualsiasi momento.

18. Entrata in vigore del regolamento

Questo regolamento entra in vigore il 1° luglio 2024 e sostituisce tutti i regolamenti precedenti.

Soletta, aprile 2024

R0004 / 07.24 Pagina 3/5



Regolamento d'investimento della Fondazione di previdenza Invest Risparmio 3 della Banca Baloise

Informazioni generali

Il presente regolamento stabilisce, nel rispetto delle prescrizioni di legge, i principi e le direttive da osservare nell'ambito delle attività d'investimento e di amministrazione del patrimonio della Fondazione di previdenza Invest Risparmio 3 della Banca Baloise (di seguito fondazione di previdenza).

Le denominazioni utilizzate comprendono entrambi i sessi.

1. Amministrazione del patrimonio

L'amministrazione del patrimonio si orienta sulla base dell'art. 5 dell'ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3).

2. Organizzazione e ripartizione dei compiti

Il consiglio di fondazione è responsabile sia degli investimenti sia dell'amministrazione dell'avere di previdenza e definisce il partner di distribuzione e la banca depositaria. Il consiglio di fondazione può delegare a terzi (una o più persone) il proprio potere decisionale a livello di investimenti esercitato nell'ambito del presente regolamento. Nell'ambito della selezione, delle attività di formazione e di controllo di suddette persone è necessario applicare una doverosa diligenza.

Gli incarichi e i doveri del consiglio di fondazione nell'ambito dell'attività d'investimento riguardano in particolare le seguenti attività:

- Determinazione della gamma di prodotti d'investimento;
- Monitoraggio degli investimenti patrimoniali (in particolare, rispetto dei principi d'investimento, delle disposizioni in materia d'investimento e delle strategie d'investimento);
- Determinazione e utilizzo del reddito da patrimonio non vincolato:
- Determinazione dell'utilizzo del patrimonio non vincolato.

3. Investimento patrimoniale

3.1. Conto di previdenza Invest Risparmio 3

La fondazione di previdenza apre un conto di previdenza Invest Risparmio 3 (di seguito conto di previdenza) intestato all'intestatario della previdenza presso la Banca Baloise (di seguito Banca), affidando a quest'ultima la tenuta del conto stesso. L'avere sul conto di previdenza presso la Banca vale come deposito a risparmio. Non sussiste alcun diritto a una remunerazione minima.

3.2. Risparmi in titoli

In aggiunta o in alternativa all'investimento sotto forma di conto, l'intestatario della previdenza, nell'ambito del proprio avere disponibile sul conto di previdenza, può incaricare la fondazione di previdenza di acquistare, con relativo addebito sul suddetto conto, gli investimenti patrimoniali forniti dalla fondazione di previdenza stessa e contemplati dall'OPP 2.

Il consiglio di fondazione stabilisce in quali investimenti o gruppi d'investimento sia possibile investire. Con riferimento alle possibilità d'investimento a disposizione dell'intestatario della previdenza, il consiglio di fondazione garantisce il rispetto delle prescrizioni legali in materia d'investimento in conformità agli art. 49–58 dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2).

Nell'entità del proprio avere di previdenza e con relativo addebito sul proprio conto di previdenza, l'intestatario della previdenza può incaricare la fondazione di previdenza di investire nei prodotti d'investimento offerti dalla fondazione di previdenza. Il consiglio di fondazione può definire un importo fisso il quale non può essere oggetto d'investimento sul conto di previdenza.

Gli investimenti vengono registrati in un deposito di previdenza Invest Risparmio 3 individuale presso la Banca.

Per il primo acquisto, l'intestatario della previdenza è tenuto a fornire alla fondazione di previdenza il rispettivo modulo.

Nel caso di reinvestimento automatico, il primo investimento dell'avere di previdenza disponibile viene effettuato con la successiva procedura d'esecuzione.

L'intestatario della previdenza può incaricare in qualsiasi momento la fondazione di previdenza di alienare completamente o in parte gli investimenti. Il controvalore dell'acquisto o dell'alienazione viene addebitato o accreditato sul conto di previdenza.

Gli eventuali ricavi distribuiti su tali investimenti saranno accreditati sul conto di previdenza.

Al momento del versamento delle prestazioni di previdenza e di vecchiaia, la fondazione di previdenza provvederà, di norma entro cinque giorni lavorativi dall'approvazione della richiesta di pagamento dell'intestatario della previdenza, ad alienare i diritti relativi ai prodotti d'investimento. In caso di trasferimento dell'avere di previdenza a un'altra fondazione, in assenza di una diversa indicazione, i diritti vengono alienati una volta decorso il termine di disdetta.

Le spese per le transazioni effettuate e per l'amministrazione sono stabilite nell'attuale regolamento delle spese.

In caso di decesso, la fondazione di previdenza aliena eventuali investimenti patrimoniali non appena viene a conoscenza del decesso dell'intestatario della previdenza.

Per la quota dell'avere di previdenza investita non sussiste alcun diritto né a percepire un tasso d'interesse minimo o una rendita minima né al mantenimento del valore del capitale. Né la fondazione di previdenza né la Banca si assumono alcuna responsabilità relativamente all'andamento dei corsi degli investimenti scelti dall'intestatario della previdenza. Il rischio d'investimento è a carico dell'intestatario della previdenza.

L'intestatario della previdenza è consapevole del fatto che, rispetto ai semplici investimenti sotto forma di conto, gli investimenti nei gruppi d'investimento presentano oscillazioni di corso che aumentano proporzionalmente alla percentuale delle quote detenute in azioni e valute estere. L'intestatario della previdenza può approfittare degli utili di corso, tenendo tuttavia in debito conto anche eventuali perdite. Tramite le sue istruzioni d'investimento, l'intestatario della previdenza conferma di essere a conoscenza dei rischi legati all'investimento.

Se l'avere disponibile sul conto di previdenza non risulta sufficiente per l'addebito del premio assicurativo dell'assicurazione di rischio di cui alla cifra 1 del regolamento della fondazione, saranno alienati investimenti in misura corrispondente almeno al controvalore del premio da pagare.

3.3. Limitazioni/estensioni

Sulla base dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2, a titolo di estensione degli investimenti ammessi, la fondazione di previdenza può offrire all'intestatario della previdenza sia un segmento patrimoniale orientato alla crescita sia un segmento patrimoniale propenso al rischio. Il requisito necessario è che l'intestatario della previdenza disponga di una notevole tolleranza al rischio e selezioni l'obiettivo d'investimento necessario e la relativa strategia d'investimento. All'interno del conto annuale la fondazione attesta il rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla ripartizione del rischio sulla base dell'art. 50 cpv. 1–3 OPP 2.

3.4. Investimenti estesi ammessi

L'obiettivo d'investimento del segmento patrimoniale orientato alla crescita consiste nel mantenimento reale e nell'incremento a lungo termine del capitale, principalmente tramite investimenti in azioni. In tal senso, a titolo di estensione degli investimenti con limitazioni in conformità alle disposizioni sulla base dell'OPP 2, al massimo l'80% del patrimonio del segmento patrimoniale viene investito a livello mondiale, in modo diretto e indiretto, in investimenti basati su azioni in valuta propria o, fino a un massimo del 30%, in valute

L'obiettivo d'investimento del segmento patrimoniale propenso al rischio consiste nel mantenimento reale e nell'incremento a lungo termine del capitale, esclusivamente tramite investimenti in azioni e in liquidità. In tal senso, a titolo di estensione degli investimenti con limitazioni in conformità alle disposizioni sulla base dell'OPP 2,

R0004 / 07.24 Pagina 4/5



conformemente a un approccio a lungo termine basato su un sistema a rotazione, viene investito in azioni, in modo diretto e indiretto, in media circa l'80% del patrimonio del segmento patrimoniale. In un'ottica a breve termine, la quota azionaria può essere quindi maggiore. Gli investimenti vengono effettuati a livello mondiale in valuta propria o, fino a un massimo del 100%, in valute estere. Inoltre, per singola società gli investimenti in azioni non possono superare il 10% del segmento patrimoniale.

3.5. Spese

La fondazione di previdenza può richiedere il pagamento di spese a titolo di indennità per l'amministrazione degli averi di previdenza (ad esempio in caso di acquisto e di restituzione dei diritti rispetto ai gruppi d'investimento e alle tasse di deposito per la gestione del deposito di previdenza). L'entità di tali spese si orienta sulla base dell'attuale regolamento delle spese della fondazione di previdenza. In caso di prestazioni particolari possono anche applicarsi spese amministrative. Tali spese vengono addebitate sul conto di previdenza. Qualora il conto di previdenza presenti un saldo negativo, la fondazione di previdenza è autorizzata, senza consultare l'intestatario della previdenza, ad alienare a sua discrezione i diritti al fine di pareggiare il saldo e coprire l'importo fisso aggiuntivo stabilito dal consiglio di fondazione.

4. Norme relative al bilancio

Gli investimenti vengono valutati al valore di mercato sulla base dell'art. 48 OPP 2 e delle raccomandazioni tecniche Swiss GAAP FER 26. Di norma, la valutazione viene effettuata il 31 dicembre di un anno civile.

5. Modifiche ed entrata in vigore

La fondazione di previdenza si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento eventuali modiche al presente regolamento. Tali modifiche entrano in vigore a seguito della relativa emanazione da parte del consiglio di fondazione. È fatta salva l'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza. L'intestatario della previdenza verrà informato in merito alle modifiche tramite corrispondenza cartacea o elettronica o in altra forma ritenuta idonea.

Questo regolamento d'investimento entra in vigore il 1° aprile 2021.

Soletta, agosto 2020

R0004 / 07.24 Pagina 5/5